

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1769 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2019) 7637]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽⁴⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.
- (3) A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco relativo al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Esbjerg per l'ispezione dei prodotti imballati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) A seguito della proposta presentata dall'Irlanda, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso l'aeroporto di Dublino dovrebbe essere esteso ai prodotti imballati e a determinate categorie di animali, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Dublino dovrebbe essere esteso a determinate categorie di animali e ai prodotti non imballati destinati al consumo umano, dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Rosslare per animali e prodotti, e il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere di Shannon dovrebbe essere esteso a tutte le categorie di equidi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (6) A seguito della proposta presentata dalla Spagna, dovrebbe essere revocata la sospensione del posto d'ispezione frontaliero di Santander relativa ai prodotti per il consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) A seguito della proposta presentata dalla Francia, presso il porto di Caen-Ouistreham, presso il porto e la ferrovia di Calais, presso il porto di Cherbourg, presso il porto di Dieppe, presso il porto di Roscoff e presso il porto di Saint-Malo dovrebbero essere riconosciuti nuovi posti d'ispezione frontalieri per determinate categorie di prodotti o di animali. Inoltre il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Dunkerque dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) A seguito della proposta presentata dai Paesi Bassi, due nuovi centri d'ispezione dovrebbero figurare nell'elenco relativo al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Rotterdam per l'ispezione di determinate categorie di prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.
- (10) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) alle note particolari sono aggiunte le note seguenti:

«(17) = Soltanto per le partite trasportate con veicoli stradali mediante il servizio ferroviario Eurotunnel Le Shuttle

(18) = Eccetto prodotti della pesca e molluschi bivalvi

(19) = Solo prodotti della pesca e molluschi bivalvi»;

b) nella parte riguardante il Belgio, la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge	BE ZEE 1	P		HC, NHC(2)»	
------------	----------	---	--	-------------	--

c) nella parte riguardante la Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg	DK EBJ 1	P	E D & F Man Terminals Denmark ApS	HC-NT(6), NHC-NT(4) (6)(11)	
			Bluewater Shipping	HC(2), NHC(2)»	

d) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Airport	IE DUB 4	A		HC(2), NHC(2)	U(8), E, O»
-----------------	----------	---	--	---------------	-------------

ii) la voce relativa al porto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Port	IE DUB 1	P		HC, NHC	U(14), E, O»
--------------	----------	---	--	---------	--------------

iii) dopo la voce relativa al porto di Dublino è inserita la voce seguente relativa al porto di Rosslare:

«Rosslare Europort	IE ROS 1	P		HC, NHC	U, E, O»
--------------------	----------	---	--	---------	----------

iv) la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon	IE SNN 4	A		HC(2), NHC(2)	U(8), E»
----------	----------	---	--	---------------	----------

e) nella parte riguardante la Spagna, la voce relativa al porto di Santander è sostituita dalla seguente:

«Santander	ES SDR 1	P		HC, NHC-NT»	
------------	----------	---	--	-------------	--

f) la parte relativa alla Francia è così modificata:

i) dopo la voce relativa a Brest sono inserite le voci seguenti relative al porto di Caen-Ouistreham e al porto e alla ferrovia di Calais:

«Caen-Ouistreham	FR CFR 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O
Calais	FR CQF 1	P, F(17)	Port	HC(18), NHC	U(8), E, O(14)
			Eurotunnel	HC(18), NHC	U(8), E
			Boulogne-sur-Mer	HC(1)(19)»	

ii) dopo la voce relativa a Châteauroux-Déols è inserita la voce seguente relativa al porto di Cherbourg:

«Cherbourg	FR CER 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O(14)»
------------	----------	---	--	------------	-----------------

iii) dopo la voce relativa a Deauville è inserita la voce seguente relativa al porto di Dieppe:

«Dieppe	FR DPE 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O(14)»
---------	----------	---	--	------------	-----------------

iv) la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente:

«Dunkerque	FR DKK 1	P	Route des Amériques	HC(1), NHC(1)(2)»	
------------	----------	---	---------------------	-------------------	--

v) dopo la voce relativa a Roissy Charles-de-Gaulle è inserita la voce seguente relativa al porto di Roscoff:

«Roscoff	FR ROS 1	P		HC(1)(2), NHC(2)»	
----------	----------	---	--	-------------------	--

vi) dopo la voce relativa a Rouen è inserita la voce seguente relativa al porto di Saint-Malo:

«Saint-Malo	FR SML 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O»
-------------	----------	---	--	------------	-------------

g) nella parte riguardante i Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Kari-matastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Agro Merchants Maasvlakte B.V.	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)	
			Maastank B.V.	NHC-NT(6)	
			Agro Merchants Westland Warehousing B.V.	HC(2)	
			Van Duijn Coldstore B.V.	HC, NHC(2)»	

h) la parte relativa al Regno Unito è soppressa;

2) nell'allegato II, la parte relativa al Regno Unito è soppressa.